

CCCXII SEDUTA

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 1956

Presidenza del Presidente CORRIAS

INDICE

	Pag.
Congedi	5793
Interpellanza e interrogazione (Annunzio)	5793
Interrogazioni (Svolgimento):	
GARDU, Assessore ai trasporti, viabilità e turismo	5794
ASQUER	5794
BROTZU, Presidente della Giunta	5795
PISANO	5795
Legge regionale 6 dicembre 1955: «Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei Comuni esistenti», rinviata dal Governo centrale (Discussione):	
ASQUER	5795-5805
BAGEDDA	5798
COSSU	5798
SERRA	5799
PRESIDENTE	5800
AZZENA	5800-5804-5806
MELIS	5800
BROTZU, Presidente della Giunta	5800-5806
SOGGIU PIERO	5802-5804-5805
FILIGHEDDU	5804
Proposta e disegni di legge (Annunzio di presentazione)	5793

Congedi.

PRESIDENTE. L'onorevole Fiori ha chiesto un congedo di dieci giorni per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di presentazione di proposta e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati la seguente proposta e i seguenti disegni di legge:

dal consigliere Casu:

«Esercizio della caccia in Sardegna». (137)

dalla Giunta regionale:

«Concessione di proroga dei periodi di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, numero 70». (138)

«Concessione di proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 28 dicembre 1950, n. 65, e 5 marzo 1956, numero 2». (139)

Per questi due disegni di legge la Giunta richiede la procedura d'urgenza. Se non vi sono osservazioni, tale procedura s'intende approvata ed io provvederò in merito presso le Commissioni competenti per un sollecito esame.

Annunzio di interrogazione e di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della inter-

La seduta è aperta alle ore 11 e 30.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

II LEGISLATURA

CCCXII SEDUTA

2 MAGGIO 1956

rogazione e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

BERNARD, Segretario:

«Interrogazione urgente Frau, con richiesta di risposta scritta, concernente la sistemazione della via Garibaldi in Arzachena». (569)

«Interpellanza urgente Casu - Puligheddu concernente l'intervento del Governo centrale nella lotta antidacica in Sardegna». (105)

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Per prima viene svolta quella dell'onorevole Asquer all'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Per conoscere le ragioni che hanno impedito l'inizio dei lavori di sistemazione della strada intercomunale Mandas-Villanovafranca, lavori già appaltati alla ditta Micheli da diversi anni. Detti lavori potrebbero assorbire una parte dei molti disoccupati esistenti nei due Comuni». (534)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ai trasporti, viabilità e turismo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

GARDU (D.C.), Assessore ai trasporti, viabilità e turismo. In relazione alla richiesta dell'onorevole interrogante, relativa alla strada intercomunale Mandas-Villanovafranca, si precisa che i lavori in questione vengono eseguiti a lotti.

I primi due lotti sono stati appaltati dall'impresa Micheli, che ha ancora in corso di completamento il secondo lotto. Con recente appalto, è stato assegnato a detta impresa anche il terzo ed ultimo lotto. Si è provveduto a sollecitare la prosecuzione e conclusione dei lavori al fine anche di alleggerire lo stato di disagio venutosi a creare nei Comuni interessati a causa della disoccupazione in essi esistente. L'Assessorato si è già interessato perchè i lavori vengano

condotti il più rapidamente possibile, sia per l'importanza che la strada riveste, sia, ripeto, per lenire la disoccupazione, che in quella zona è assai forte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Asquer per dichiarare se è soddisfatto.

ASQUER (P.S.I.). Mi dichiaro soddisfatto e ringrazio l'Assessore della risposta. Insisto nella necessità che i lavori vengano condotti come si assicura, perchè, se capita ciò che è capitato altra volta (il lavoro, dopo tre anni dall'appalto, non era iniziato) l'interessamento dell'Assessore sarebbe perfettamente inutile.

Ciò che conta è che i lavori vengano progettati, appaltati, iniziati, finiti. E' ovvio che se non si iniziano i lavori e se, iniziati, si lasciano a metà, gli appalti non raggiungono lo scopo.

Ripeto, mi dichiaro soddisfatto e ringrazio l'Assessore. Prego ancora l'Assessore di fare in modo che le ditte appaltanti inizino immediatamente i lavori e cerchino di condurli a buon fine nel termine fissato, in modo che veramente la rinnovazione delle nostre strade — necessità assoluta per la Sardegna — possa essere veramente realizzata.

GARDU (D.C.), Assessore ai trasporti, viabilità e turismo. Assicuro che la costruzione del terzo lotto sarà completata senza interruzioni.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione urgente Pisano-Floris al Presidente della Giunta. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Premesso che la legge 25-7-1955, n. 644, che converte in legge, con modificazioni, il D.L. 21-6-1955, n. 492, recante provvedimento a favore degli agricoltori ed allevatori sardi danneggiati dalla siccità dispone, per i Comuni della Sardegna determinati con decreto del Prefetto di ciascuna Provincia, la sospensione, fino al 31-12-1955, dell'esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione di fondi rustici adibiti a pascolo, a semina di cereali ed oliveti e da concessioni di terre in-

colte, nonchè da prestiti agrari e da acquisti di macchine e attrezzi agricoli, bestiame da lavoro, concimi e mangimi; che per effetto dell'art. 3 della legge 23-12-1955, n. 1309 tale scadenza è ancora prorogata al 30-6-1956 con esclusione però dei prestiti agrari; che attualmente è all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio regionale il disegno di legge n. 20 della Giunta regionale, recante: «Provvidenze a favore dell'agricoltura»; considerato il grave stato di disagio dei numerosi piccoli proprietari e coltivatori diretti, i quali, trovandosi nell'impossibilità di far fronte agli impegni assunti, si vedono protestare gli effetti cambiari del Banco di Sardegna (viene segnalato, ad esempio, che ad Asuni in questi ultimi giorni sono pervenuti una ventina di protesti). I sottoscritti consiglieri regionali Pisano e Floris chiedono di interrogare l'on. Presidente della Giunta regionale per sapere se e quale intervento intenda fare al fine di ottenere dall'istituto bancario interessato l'ulteriore sospensione degli atti esecutivi per i protesti effettuati fino all'approvazione del succitato disegno di legge regionale n. 20». (539)

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente della Giunta ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Appena avuta la segnalazione da parte degli onorevoli interroganti, ho interessato il Banco di Sardegna per eliminare gli inconvenienti segnalati nell'interrogazione.

Ho avuto anche occasione di mostrare ad uno degli interroganti la lettera ricevuta dall'istituto bancario che assicurava l'accoglimento delle nostre richieste.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano per dichiarare se è soddisfatto.

PISANO (D.C.). Ho avuto notizia del sollecito intervento del Presidente della Giunta. Colgo l'occasione per ringraziarlo per il suo interessamento e per il risultato raggiunto.

Discussione della legge regionale 6 dicembre 1955: «Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei Comuni esistenti», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il riesame della legge regionale 6 dicembre 1955: «Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei Comuni esistenti», rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). A nome del Gruppo che ho l'onore di rappresentare in sede di Commissione legislativa ho avuto già l'opportunità di rilevare la completa infondatezza dei rilievi fatti dal Governo centrale. In fondo, siamo in presenza del solito tentativo governativo di voler ad ogni costo assumere il carattere di organo di tutela, il che lo Statuto speciale assolutamente non consente.

Lo Statuto speciale al Governo centrale dà solo questa facoltà: rinviare le leggi che eccedano la competenza della Regione, che siano viziate di illegittimità in senso stretto; tutto ciò che è questione di opportunità, di convenienza, è completamente sottratto ai poteri del Governo centrale che non ha alcuna facoltà analoga ai poteri prefettizi, che, il più spesso, sono esercitati al fine di restringere arbitrariamente la sfera di autonomia degli Enti locali.

Il Consiglio regionale dovrebbe riflettere seriamente su un tal sistema governativo: i rinvii si succedono con un crescendo che dovremmo qualificare per lo meno fastidioso. Se fosse necessario un esempio, eccolo: il Governo rinvia la legge perchè la Regione non avrebbe alcuna competenza ad istituire sezioni elettorali in borgate e frazioni. Ma non è questa una competenza che potrebbe essere riconosciuta non dico ad una Regione autonoma, ma addirittura ad un Prefetto, che molte volte si richiama a motivi di urgenza e di necessità per adottare provvedimenti più eccezionali di quello dell'istituzione

II LEGISLATURA

CCCXII SEDUTA

2 MAGGIO 1956

di una sezione elettorale in un centro ove essa necessiti?

Bisogna tener conto delle condizioni della Sardegna, dove non ci sono solo Comuni importanti, ma anche moltissime borgate, moltissimi, diremo così, agglomerati di poche persone; ed è giusto che queste poche persone, che spesso si trovano a distanze di chilometri, non abbiano una loro sezione elettorale? Deve dunque essere concesso all'Amministrazione regionale di poter istituire sezioni elettorali dove queste sono necessarie, dove le condizioni del luogo ne impongono la costituzione. Abbiamo ben visto approvare dal Parlamento una legge che consente di istituire sezioni elettorali negli ospedali; nè può certo essere negata, almeno al Governo e al Parlamento, la competenza di istituire sezioni in piccole borgate.

Ne viene di conseguenza che il Consiglio regionale, potendo per Statuto adattare le leggi dello Stato alle sue particolari condizioni, potendo integrare le norme statali ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, legittimamente ha legiferato nella materia di cui trattasi. E, in fatto, quale maggior deficienza di questa, che gli abitanti di una piccola borgata, spesso lontana chilometri e chilometri dalla più vicina sezione elettorale, non possano votare nel loro piccolo centro? Se ciò è vero, la Regione, integrando la legge dello Stato, non violando le vigenti norme statali, deve poter disporre che in certi *furiadroxius*, in certi stazzi, in certi agglomerati di stazzi, si istituisca una sezione elettorale.

La nostra norma non genera proprio nessun cataclisma giuridico-legislativo. Ricorderò che alcune Nazioni, molto più progredite della nostra in materia elettorale, istituiscono sezioni elettorali perfino presso le truppe dislocate oltre mare, presso i Comandi militari; e ciò senza leggi speciali, con la normale competenza esecutiva, perchè di applicazione di legge si tratta, non di modificazione.

Altro motivo specifico di rinvio è stato questo: il Consiglio regionale non può assumersi la competenza di decidere sui ricorsi. A me pare che il Consiglio regionale abbia una propria competenza molto più lata di quella di dirimere i ricorsi in questione. Quale sede più adatta,

infatti, della nostra per stabilire se la procedura è stata o no rispettata? Ed io penso che davvero non sia il caso di disturbare nè la Corte d'Appello nè la Corte di Cassazione, tanto meno la Corte Costituzionale per decidere se Villaverde deve essere chiamata Villaverde o con un'altra denominazione. A esaminar bene questi rilievi — ed è sufficiente del buon senso —, verrebbe da sorridere, se non si manifestasse in essi chiara la precisa volontà del Governo di ostacolare la nostra attività legislativa.

Ma ciò che appare più allarmante è che ai motivi veri e propri di rinvio si aggiungono osservazioni e suggerimenti. E' il padre di famiglia che consiglia ai figli di non fare i discoli. Ci consigliano che è meglio che ci uniformiamo alle direttive — non solo alle leggi — del Governo centrale. E saltano fuori raccomandazioni di questo genere: sarebbe bene modificare l'ultimo comma dell'articolo 5 poichè sarebbe in contrasto con l'articolo 45 del nostro Statuto; e sarebbe bene — è sempre un consiglio, si badi — che l'ultimo comma dell'articolo 11 fosse integrato in questo e in quel modo. In una nota aggiuntiva, si illustrano tali cortesie suggerimenti: gravemente erra il Consiglio regionale quando ritiene che per modificare la denominazione di un Comune sia sufficiente una deliberazione qualificata del Consiglio comunale interessato; e gravemente erra poichè in tal caso occorre la «consultazione diretta»; non è «consultare direttamente» il richiedere quella deliberazione, poichè — sempre a parere degli illustri giureconsulti che esaminano le nostre leggi — «consultare direttamente» significherebbe sempre indire un *referendum*.

Non credo sia il caso di soffermarci troppo a lungo a confutare tale tesi. Che io sappia, «sentire le popolazioni interessate» significa provocare in un modo qualsiasi un parere appunto degli interessati; e per un oggetto di così poca importanza, quando si sia sentito il Consiglio comunale, che è la diretta rappresentanza popolare, a me pare che basti e ne avanzi, senza dover ricorrere ad un *referendum* che, oltre tutto, costa parecchi quattrini.

Ma ciò che vi è di più ameno è che, mentre sembrava trattarsi soltanto di suggerimenti pa-

terni, a un certo punto il Governo aggiunge che la Regione deve ringraziare se esso Governo non intende ricorrere all'Alta Corte Costituzionale per l'impugnativa di questa norma. Ma, insomma, è mai possibile che in una questione squisitamente giuridica si diano dei suggerimenti di mera opportunità e poi assai gentilmente e velatamente si minacci una impugnativa?

Onorevoli colleghi, da tempo il Consiglio ha adottato — e chi vi parla non ne ha condiviso sempre l'opportunità — il sistema di accontentare gli ipercritici del Governo centrale perchè le nostre leggi non rimanessero perpetuamente sospese e per evitare quel mortificante vai e vieni da Roma a Cagliari dei nostri atti legislativi. Bene, accontentiamo una volta di più i nostri censori, e non perchè abbiano ragione, questo no, ma perchè per norme di questo genere non val davvero la pena di puntare i piedi e di ricorrere alla Corte Costituzionale. Questo è il concetto che ha ispirato la prima Commissione nel cercare di accettare ciò che è accettabile dei rilievi e dei consigli governativi. Così, si è proposto un emendamento aggiuntivo all'articolo 2: fra le parole «sono sentite mediante consultazione» inserire l'inciso: «salvo il disposto dell'articolo quinto». La disposizione è certo pleonastica, secondo il mio modesto modo di vedere, ma siccome qualche cosa bisogna pur rispondere ai nostri censori, possiamo anche aggiungere una disposizione superflua.

La prima Commissione ha proposto un altro emendamento sostitutivo all'articolo quinto: sostituire l'ultimo comma di esso con questa formulazione: «Può egualmente prescindere dalla consultazione popolare quando ricorrano i requisiti di cui al primo comma, in caso di proposta di cambiamento di denominazione del Comune». Con questa formulazione imitiamo quanto è stato già fatto dalla Regione Trentino-Alto Adige e che non ha sollevato le doglianze del Governo centrale. Perchè anche questo dobbiamo rilevare, che il Governo alle volte con la Sardegna è particolarmente severo, mentre con altre Regioni è stato ed è particolarmente di manica larga. Insomma, è opportuno approfittare dei precedenti, diremmo così, giurisprudenziali e mettersi al riparo di disposizioni che

non sono state contestate. Io non sono certo che tale sistema possa dare buoni frutti; già altra volta, nonostante tale accorgimento, abbiamo dovuto subire dei rilievi.

Altre volte è stata egualmente rinviata una legge che aveva lo stesso oggetto di una legge del Trentino-Alto Adige (che non aveva sollevato eccezioni) col pretesto che per la Sardegna era un'altra cosa.

La prima Commissione, invece, giustamente, secondo il mio modo di vedere, ha puntato i piedi per quanto riguarda la istituzione di nuove sezioni nelle frazioni e nelle borgate o in località direttamente interessate. Questo, come dicevo, perchè noi non abbiamo inteso modificare le norme vigenti in proposito ma soltanto renderle meno gravose per la Sardegna. E questa è una facoltà, una competenza che nessuno ci può negare. Allo stesso modo, la Commissione non crede di dover modificare il secondo comma dell'articolo 11, perchè tale norma era già contenuta nell'articolo 8 dell'abrogata legge, e non era stata oggetto di rinvio governativo.

Al contrario, la Commissione ha ritenuto di accogliere il quarto rilievo e propone questo emendamento aggiuntivo all'articolo 33: «salvi i rimedi giurisdizionali previsti dalle leggi vigenti». Quando si fanno salvi i rimedi giurisdizionali previsti dalle leggi vigenti qualunque apprensione è ingiustificata.

Concludendo, la Commissione ha ritenuto, nel complesso, che sarebbe stato opportuno accettare alcuno dei rilievi fatti dal Governo, ma che puntare i piedi significherebbe sospendere l'entrata in vigore della legge, sospendere una quantità di istanze che sono state presentate per autonomie di frazioni, per modifiche di circoscrizioni, per modifica anche di denominazioni; ed ha fatto buon viso a cattivo giuoco, accettando una parte delle proposte modifiche, senza cambiar nulla della sostanza della legge, con la speranza che i burocrati del Governo si contentino di queste modifiche e non insistano in rilievi assolutamente infondati. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Bagedda. Ne ha facoltà.

BAGEDDA (M.S.I.). Desidero sottolineare un punto della legge, l'articolo 5, che mi pare sia sostanziato di incongruenze. Con riferimento all'articolo 45 dello Statuto regionale, vi si dice che debbono essere sentiti i Consigli comunali degli enti dai quali la frazione domanda di staccarsi e ai quali la frazione domanda di aggregarsi. Si verifica questo: che, poichè per limitare la consultazione alla sola frazione, è necessario il parere favorevole dei due Comuni (quello, ripeto, dal quale la frazione si distacca e quello al quale la frazione domanda di aggregarsi), praticamente il famoso diritto di autodeterminazione attribuito alla frazione viene posto nel nulla, giacchè i due Comuni hanno interessi contrastanti.

Per questo io ho pensato di eliminare l'incongruenza, aggiungendo un capoverso al primo comma dell'articolo 5, capoverso nel quale si dica che i pareri dei Consigli comunali, in ogni caso, non sono vincolanti. In tal modo, tutte le volte che l'Assemblea regionale si troverà di fronte alla volontà positiva manifestata dalla frazione che si vuole staccare ed aggregare, noi, anche se il Comune dal quale domanda il distacco dirà di no, limiteremo la consultazione alla popolazione direttamente interessata. In questo senso, ho presentato un emendamento che spero trovi l'approvazione di tutta l'Assemblea, poichè ubbidisce a ragioni di giustizia sostanziale. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cossu. Ne ha facoltà.

COSSU (P.C.I.). La posizione del nostro Gruppo coincide con quella ora espressa dal collega onorevole Asquer. Condividiamo soprattutto le ragioni sul punto che attiene alla valutazione che deve fare il Consiglio regionale circa la gravità con cui, soprattutto in questi ultimi tempi, il Governo intende giudicare la nostra opera, anche quella che possiamo considerare ordinaria, di ordinaria legislazione.

In passato, in realtà, il Governo si limitava a rinviare le nostre leggi per i soli motivi indicati nell'articolo 33 dello Statuto: eccesso di competenza e contrasto di interessi. Ora è an-

dato oltre, con un sistema che possiamo definire proprio prefettizio, cioè paternalistico, addirittura di freno e direi quasi di intimidazione, perchè ci dà non solo dei consigli, ma degli avvertimenti, anche laddove non è assolutamente concepibile motivo alcuno d'impugnativa. E in questa legge, come in realtà è accaduto anche per una legge di maggiore rilevanza (quella sul passaggio alla Regione dei controlli sugli atti degli Enti locali), esso Governo ha fatto due rilievi fondamentali: secondo il primo, noi non avremmo il potere di adattare le norme vigenti alla particolare situazione della Sardegna; non potremmo neanche fare quello che già in materia di elezioni provinciali e comunali di fatto si verifica anche senza che vi sia una legge che lo legittimi quando noi con questa legge intendiamo istituire, laddove si rendano necessarie, nuove sezioni elettorali, intendiamo fare nè più nè meno ciò che già di fatto avviene, e che è avvenuto nel 1952-1953: aprire delle sezioni dove sia opportuno aprirle. Nel 1952-53 nei sanatori, nelle case di cura, infatti, anche se non era previsto dalla legge, venivano istituiti dei seggi elettorali, perchè la situazione di fatto talvolta legittimava l'apertura di questi seggi. Ci viene, dunque, negata persino questa possibilità, che è di semplice adattamento alle situazioni locali, neanche ad una realtà sarda; alle situazioni locali per far sì che le elezioni si svolgano nel modo più ordinato e meno gravoso possibile.

Col secondo motivo, il Governo centrale vorrebbe impedirci una piena cognizione sull'andamento delle votazioni, delle elezioni. Anche qui, a me pare che non può esserci contestata assolutamente la facoltà di vagliare l'andamento delle elezioni, di vedere se la maggioranza è legittima, se vi sono motivi di invalidità, se è da dare il crisma di definitività ai responsi elettorali. Ovviamente, con ciò non si vuol precludere la via, nel caso che vi siano errori o frodi o comunque casi di illegittimità, al ricorso alle vie giurisdizionali. La Regione ha inteso solo affermare la necessità di una disciplina compiuta in questa materia, non ha già voluto sopprimere il diritto dei singoli o delle collettività alla tutela dei loro legittimi interessi.

II LEGISLATURA

CCCXII SEDUTA

2 MAGGIO 1956

Fatte queste considerazioni (che in questa sede trovano appena un fugace accenno per la poca rilevanza di questo provvedimento legislativo, ma che ben altro esame meriteranno quando prossimamente dovremo affrontare l'esame dei motivi di rinvio circa la legge sul controllo degli Enti locali), dobbiamo dire che in Commissione abbiamo voluto mantenere un atteggiamento, non solo di comprensione, ma addirittura di adattamento a quello che ci consiglia lo Stato, mossi dalla sola preoccupazione che pendono moltissime domande ormai mature per la decisione, domande sia per la ricostituzione in Comuni autonomi, sia per modifiche di circoscrizione. E' questa la legge che consente di giungere alla soluzione di questi problemi, i quali rappresentano aspirazioni sentite e che talvolta risalgono all'immediato dopoguerra; vi sono delle pratiche la cui istruttoria dura ormai da decenni; e non fa onore al regime autonomistico il fatto che, a causa di queste inframmettenze governative, vi sia nell'espletamento delle pratiche un ritardo a volte maggiore di quanto non vi fosse quando tutto si risolveva nel puro ordine burocratico all'epoca dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

L'atteggiamento del mio Gruppo in sede di Commissione rifletteva appunto questo maggiore spirito di comprensione e di adattamento alla situazione. Abbiamo perciò accettato alcuni rilievi — due esattamente — avanzati dal Governo. Abbiamo cercato, mediante due incisi, di precisare le formulazioni per adattarle meglio a quelle usate nell'analoga legge già votata dalla Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige. Mi pare che con questo allineamento, suggerito da motivi di opportunità e dal desiderio di vedere definite queste pratiche — che rappresentano interessi di collettività e concernono aspirazioni di lunga data — e con questa convinzione e posizione, noi abbiamo dato prova di non voler assumere posizioni rigide e di venire invece incontro a quelle posizioni quasi di compromesso a cui ci invitava anche il Presidente della prima Commissione al fine di dare rapido corso a questa legge, che consideriamo in un certo senso parte di quella più generale che presto verrà all'esame del Consiglio e che con-

cerne la istituzione del *referendum*, anche circa la modifica alle circoscrizioni e funzioni provinciali.

Noi accogliamo, dunque, le proposte della maggioranza della Commissione, compresa la modificazione proposta dall'onorevole Bagedda, della quale modificazione ci riserviamo di esaminare il contenuto preciso, poichè ci pare che dal testo dell'articolo 5 non possa rilevarsi il carattere vincolativo dalle decisioni delle Amministrazioni comunali. La decisione definitiva è demandata alle popolazioni interessate e sarà il responso che verrà da queste consultazioni quello che deciderà. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). E' oggi assente il relatore e non intendo sostituirlo; non spetta a me. Comunque, ho preso la parola per portare l'adesione dei Commissari appartenenti al Gruppo democristiano, che hanno esaminato obiettivamente i rilievi del Governo, taluno dei quali effettivamente concerne un eccesso di competenza della Regione.

Questa è una materia che ha bisogno di essere disciplinata, come già hanno affermato i colleghi, al più presto possibile, benchè s'ia in vigore, come i colleghi ricordano, una precedente legge che, anche se incompleta, avrebbe potuto dar modo di svolgere ugualmente le consultazioni di cui trattasi. La legge in esame è più completa, perchè, tra l'altro, è frutto dell'esperienza fatta nel Trentino-Alto Adige.

Desidero ora solo rilevare — e chiudo perchè non ho altro da aggiungere — che il collega Cosu è stato un po' inesatto quando ha affermato che pendono oggi molte pratiche analoghe o per lo meno della stessa natura di quelle già decise in regime di Alto Commissariato. Debbo precisare: in quel periodo furono ricostituiti in Comune autonomo i centri già declassati durante il ventennio; di questi casi oggi non ve ne sarebbe più alcuno, per quel che mi consta. Oggi sussistono solo casi di frazioni che aspirano all'autonomia comunale per la prima volta.

II LEGISLATURA

CCCXII SEDUTA

2 MAGGIO 1956

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. E' assente il relatore, onorevole Masia. Vuol riferire, in sua vece, il Presidente della prima Commissione onorevole Azzena?

AZZENA (D.C.). La relazione dell'onorevole Masia è abbastanza completa, e quindi ci si può rifare senz'altro ad essa. Desidero solo aggiungere, a titolo personale, che, proprio per andare incontro il più rapidamente possibile ad una soluzione delle pratiche ancora in sospeso circa la situazione di determinati centri che vogliono o staccarsi dal Comune di origine o erigersi a comune autonomo, anche per ragioni di diritto sarebbe stato preferibile, così come io ho sostenuto in Commissione, che il rilievo governativo relativo all'articolo 10 fosse accolto. In realtà, a me pare che la Giunta regionale non abbia il potere di istituire nuove sezioni elettorali. La istituzione di sezioni o, meglio ancora, la formazione delle liste elettorali — perchè prima di istituire una sezione bisogna formare quella determinata lista — è regolata da una legge speciale, e spetta a Commissioni locali e mandamentali apportare periodicamente le opportune variazioni nella formazione delle liste. Quindi, insistere su questo punto (che non menoma affatto il prestigio della Regione) a me pare inopportuno. Del resto, affrontare il pericolo — per me fondato — di una impugnativa avanti la Corte Costituzionale e attendere ancora anni prima di poter espletare tutte le pratiche e le richieste che ci pervengono in materia...

MELIS (P.S.d'A.). La procedura della Corte ha dei termini.

AZZENA (D.C.). Sì, ha dei termini. Comunque, qui non si tratta, egregio amico Melis, di una questione politica. Non è giusto partire dal preconconcetto che qualunque rilievo del Governo è infondato e deve essere respinto. Io dico che sui rilievi, soprattutto su quelli di natura giuridica, si deve discutere con assoluta serenità, perchè il definire quali sono le competenze della Regione e quali quelle dello Stato, non è a

svantaggio nè dell'uno nè dell'altro Ente, ma serve egregiamente a chiarire la sfera di azione di ciascuno, per meglio operare. Quindi, su questo punto il Consiglio si dovrebbe soffermare attentamente, per vedere se sia il caso di accogliere o no il rilievo, oltre che per ragioni di opportunità anche per ragioni soprattutto di fondatezza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. In realtà, questa legge presenta una notevole urgenza perchè molte sono le richieste, molte sono le pratiche ferme proprio per mancanza delle norme in discussione, pratiche che non riguardano soltanto frazioni che si vogliono staccare dal Comune di origine, ma anche qualche vecchio Comune declassato che oggi tende ancora a riottenere la sua autonomia. Quindi, la legge presenta notevole urgenza.

Ci sono dei casi, direi addirittura quasi tragici, di piccole frazioni, di frazioni che si trovano in grave disagio poichè il Comune non provvede a determinate attività, e che oggi non possono trovare la indispensabile libertà di autogoverno. Dirò anzi che la Giunta accoglie ben volentieri la proposta dell'onorevole Bagedda, fatta propria anche dall'onorevole Cossu, tendente a salvaguardare la possibilità che le frazioni ottengano l'autonomia comunale nonostante il parere contrario del Comune da cui dipendono. Mi pare una proposta assai opportuna, chè, altrimenti, questa legge finirebbe per essere ingiusta.

Ritengo anche che, data l'urgenza dell'applicazione della legge, ben abbia fatto la Commissione ad accogliere quelle indicazioni, quei suggerimenti — chiamiamoli pure così — che il Governo ha dato in taluni punti di contrasto di vedute, tanto più che non si tratta di questioni molto rilevanti. E non esito a dire che non mi pare assolutamente disprezzabile il parere dell'onorevole Azzena: io non vorrei — sinceramente mi dispiacerebbe — che questa legge venisse non dico impugnata presso la Corte Costituzionale, ma soltanto ritardata nella sua ap-

II LEGISLATURA

CCCXII SEDUTA

2 MAGGIO 1956

plicazione per il solo contrasto relativo alla formazione delle liste e alla istituzione di nuove sezioni. E' una questione che non ha neanche grande importanza; riconosco che quando si fa una consultazione popolare, è giusto che questa venga agevolata quanto più è possibile, affinché tutti i cittadini possano concorrere col loro voto alla formazione di una volontà democratica; tuttavia, poichè realmente esiste un contrasto, mi dispiacerebbe sinceramente che, data l'urgenza della legge, tale contrasto dovesse essere un ulteriore motivo di rinvio.

In ogni modo, noi su questo punto ci rimettiamo al parere del Consiglio; evidentemente si tratta di questione opinabile. Detto questo, a me non resta altro che dichiarare che la Giunta è favorevole alla legge e si augura senz'altro che essa possa diventare operante al più presto. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, Segretario:

Art. 1

La legge regionale 27 marzo 1953, n. 5, è abrogata e viene sostituita dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, Segretario:

Art. 2

Agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, quando si tratti di ricostituzione o di istituzione di nuovi Comuni ovvero di modifica di circoscri-

zione o di denominazioni, le popolazioni sono sentite, salvo il disposto dell'art. 5, mediante consultazione diretta secondo il procedimento stabilito dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, Segretario:

Art. 3

L'iniziativa per il procedimento di cui all'articolo 2, oltre che dalla Giunta o dai singoli consiglieri regionali, può essere presa mediante deliberazione del Comune o di uno dei Comuni interessati, ovvero mediante istanza di almeno un quinto degli elettori residenti nella frazione o territorio che si chiede di erigere in Comune autonomo o di trasferire ad altra circoscrizione comunale, iscritti nelle liste elettorali comunali.

Quando l'istanza è avanzata dagli elettori, la loro firma deve essere autenticata da pubblico notaio o dal Sindaco del Comune interessato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, Segretario:

Art. 4

L'Assessore regionale preposto agli enti locali, in base all'iniziativa di cui all'articolo precedente, provvede alla istruttoria necessaria accertando:

- a) i motivi generali dell'iniziativa stessa;
- b) la situazione amministrativo-finanziaria del territorio oggetto della proposta modifica in rapporto a quella dei Comuni interessati.

Lo stesso Assessore, espletati gli accertamenti di cui sopra richiede:

a) ai Comuni interessati che non abbiano già preso l'iniziativa ai sensi dell'articolo 3, le deliberazioni consiliari con motivato parere circa la proposta modifica;

b) alla competente Amministrazione provinciale la deliberazione come alla lettera precedente.

L'Assessore deve riferire al Consiglio entro 60 giorni dalla richiesta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DESSANAY, Segretario:

Art. 5

Qualora i Consigli comunali dei Comuni la cui circoscrizione verrebbe variata, abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio regionale può deliberare con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione che alla consultazione popolare partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a Comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro Comune.

Il Consiglio regionale può non dar luogo alla consultazione popolare se, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a Comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accordata perchè vi osti la condizione dei luoghi o perchè i nuovi Comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Può ugualmente prescindere dalla consultazione popolare, quando ricorrano i requisiti di cui al primo comma, in caso di proposta di cambiamento di denominazione del Comune.

PRESIDENTE. All'articolo 5 è stato presen-

tato un emendamento aggiuntivo a firma Baggedda - Frau: «Dopo il primo comma aggiungere: "In ogni caso il suddetto parere dei consigli comunali non è vincolante"». Mi pare che questo emendamento non abbia bisogno di illustrazione.

Ha domandato di parlare l'onorevole Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). L'emendamento in esame risolve già in parte il dubbio che era sorto in me leggendo il testo dell'articolo 5 così come era stato modificato dalla Commissione. Comunque, mi sembra che sia necessario collegare l'articolo 5 con l'articolo 10, che ha dato origine al motivo di rinvio secondo il quale non si potrebbero istituire nuove sezioni. Dunque, non solo bisogna accettare l'emendamento proposto (per cui risulti chiaro che, pur partecipando alla votazione le intere popolazioni dei Comuni — non solo quelle delle frazioni che chiedono di rendersi autonome — la eventuale votazione contraria di maggioranza, non pregiudichi la sorte delle frazioni interessate), ma bisogna anche collegare questa norma con quella dell'articolo 10 dove si dice che devono essere costituite sezioni separate nelle frazioni o borgate o località direttamente interessate quando la Giunta regionale lo ritenga utile agli effetti della consultazione popolare.

Questa norma (alla quale, ripeto, ha mosso obiezione il Governo) aveva evidentemente, per quel che io ricordo della discussione passata, lo scopo preciso di rendere palese il diverso eventuale orientamento degli elettori della frazione da quello del resto del Comune. Però, per quanto si capisca che alla base dell'obbligo di istituire le sezioni separate c'era questa preoccupazione, nulla era detto di più preciso. La cosa preoccupa perchè nel caso di più sezioni (e più saranno le sezioni ad eccezione di quando si verificherà la ipotesi in cui, in seguito al parere favorevole dei consigli comunali dato a maggioranza assoluta dei componenti, venga disposto che si voti soltanto nelle frazioni o nelle località interessate), il risultato della votazione totale sarà riassunto dal presidente della prima sezione, senza che noi si riesca ad avere la rap-

II LEGISLATURA

CCCXII SEDUTA

2 MAGGIO 1956

presentazione del risultato parziale utile proprio a conoscere il parere della sola frazione ove esso sia diverso da quello del centro comunale.

Dunque, io sono del parere che si debba approvare questo emendamento e, quando si arriverà all'articolo 10, bisognerà prevedere la comunicazione alla Giunta dei risultati delle singole sezioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Bagedda - Frau. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DESSANAY, Segretario:

Art. 6

Esaurite le formalità di cui agli articoli precedenti, la data della consultazione, quando vi si debba procedere, viene fissata dal Presidente della Giunta con decreto da pubblicarsi almeno trenta giorni prima della data stessa.

Lo stesso decreto indica la formula che deve essere posta in votazione.

La formula è preventivamente approvata dalla Giunta su proposta dell'Assessore regionale preposto agli enti locali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DESSANAY, Segretario:

Art. 7

I Sindaci dei Comuni nei quali ha luogo la consultazione popolare ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi in tutti i Comuni e frazioni interessati, almeno quindici giorni prima della data fissata per la votazione.

Il manifesto deve contenere:

1) l'oggetto della consultazione popolare e la formula che viene posta in votazione;

2) la data e l'ora dell'inizio e della chiusura della votazione;

3) il luogo della votazione e la sede delle singole sezioni elettorali con la rispettiva circoscrizione territoriale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DESSANAY, Segretario:

Art. 8

La votazione ha luogo in tutti i Comuni e frazioni interessati nel medesimo giorno e nelle stesse ore fissate nel manifesto di cui al precedente articolo 7.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DESSANAY, Segretario:

Art. 9

Le liste elettorali devono rimanere esposte nell'ufficio comunale, all'esame di chiunque ne abbia interesse, per almeno 15 giorni prima di ogni votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DESSANAY, Segretario:

Art. 10

La consultazione ha luogo con voto libero e

II LEGISLATURA

CCCXII SEDUTA

2 MAGGIO 1956

segreto degli elettori iscritti nella lista del Comune o dei Comuni interessati, o — ricorrendo il caso dell'articolo 5 — nelle liste sezionali delle frazioni.

Devono venir costituite sezioni separate nelle frazioni o borgate o località direttamente interessate e quando la Giunta regionale lo ritenga utile agli effetti della consultazione popolare.

Ciascuna Commissione elettorale è formata da un presidente e da due membri che fungono da scrutatori.

Essi vengono nominati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari che provvede altresì alla designazione di un funzionario di cancelleria quale segretario della Commissione.

La carica di membro delle Commissioni elettorali è obbligatoria.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo del secondo comma Azzena - Filigheddu: «la Giunta regionale può proporre la istituzione di nuove sezioni separate nelle frazioni o località interessate secondo la procedura prevista dalla legge 7 ottobre 1947, numero 1058».

L'onorevole Filigheddu ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FILIGHEDDU (D.C.). Non posso fare altro che richiamarmi alla illustrazione fatta in sede di discussione generale dal collega Azzena e alle considerazioni fatte dal Presidente della Giunta. Sono motivi di opportunità che inducono ad accogliere i suggerimenti fatti dal Governo centrale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). E', questo, un emendamento che non si può approvare. Io ero prima caduto in un equivoco, non ricordando che vengono trasmessi i verbali di scrutinio delle singole sezioni.

Ribadisco ora che, se dovesse passare un

emendamento di questo genere, noi proprio non sapremmo più che cosa hanno votato le frazioni interessate. Al rilievo governativo ha già risposto la Commissione; se vogliamo introdurre qualche modifica che renda ancora più chiaro il motivo per cui noi manteniamo il testo del secondo comma dell'articolo 10, facciamolo pure, ma rinunciare alla possibilità di istituire le sezioni separate nelle frazioni interessate non è opportuno. Diciamo pure che devono essere istituite dalle commissioni competenti sezioni separate su richiesta della Giunta; diciamo pure questo, rispettando esplicitamente la procedura stabilita dalla legge, ma facciamo salva la possibilità in questione.

Il rilievo governativo è capzioso. Noi non abbiamo apportato nessuna modifica alle norme sull'elettorato attivo. Comunque, se proprio, ripeto, vogliamo rispettare le competenze attuali, possiamo dire che, in definitiva, la competenza in questione rimane alla commissione mandamentale, la quale, peraltro, non può rifiutare di istituire sezioni separate ove ne sia richiesta. In tale senso occorrerebbe peraltro render più rigida la formulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Azzena. Ne ha facoltà.

AZZENA (D.C.). I presentatori dell'emendamento non intendono in nessun modo contrastare con quella che è la sostanza della legge; in altri termini, noi comprendiamo benissimo che, per poter domani deliberare circa il passaggio di una frazione da un Comune all'altro o la elezione di una frazione in Comune autonomo, si debba poter essere in grado di conoscere i parziali risultati elettorali di quella determinata frazione o di quel determinato territorio. Quindi, si tratta soltanto di forma e, direi, anche di competenza.

Intanto, a quanto mi risulta, le sezioni oggi sono istituite in tutte le frazioni e borgate, e sono certo che difficilmente si potrà verificare il caso in cui la Giunta debba sentire il bisogno o la necessità di richiedere la istituzione di nuove sezioni. Comunque, l'elettorato attivo è regolato dalla legge del 1947, e, poichè, per poter

istituire nuove sezioni devono preventivamente formarsi le liste elettorali e queste vanno formate dagli organi istituiti dalla legge in questione, non v'ha dubbio che col comma secondo dell'articolo 10, laddove si legge «debbono venire costituite sezioni separate nelle frazioni o borgate», senza dire nè come nè quando, semplicemente con ordinanza imperativa della Giunta, noi andiamo a contrastare con competenze che sono dallo Stato attribuite a determinati altri organi che, del resto, in fatto, sono composti da persone che indubbiamente sanno ciò che devono fare. E' chiaro che quando noi dovessimo sentire la popolazione di un determinato territorio e questo non fosse ben determinato in relazione alle liste elettorali (che peraltro vengono sempre aggiornate), e chiedessimo una modifica della lista, è chiaro che nessun presidente di commissione mandamentale si sognerebbe di rifiutare la richiesta in questione.

Insomma, io ritengo che si debba chiaramente lasciare intatta la procedura stabilita dalla legge speciale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare...

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Signor Presidente, io intendo presentare un emendamento di riserva.

PRESIDENTE. Sospendiamo allora la votazione sull'articolo. Si dia lettura dell'articolo 11.

DESSANAY, Segretario:

Art. 11

La consultazione non è valida se non vi partecipa almeno la metà degli elettori; la maggioranza si calcola in base ai voti validamente espressi.

Il Consiglio regionale può, ove lo ritenga necessario, deliberare, a maggioranza assoluta, la rinnovazione della consultazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

DESSANAY, Segretario:

Art. 12

Ciascun partito che abbia rappresentanza nel Consiglio regionale e ciascun gruppo costituito da almeno duecento elettori dei Comuni o frazioni di Comuni interessati possono delegare un proprio rappresentante ad assistere a tutte le operazioni di votazione e di scrutinio.

I nominativi di questi rappresentanti devono essere comunicati alla Commissione elettorale distintamente per ciascuna sezione, almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sull'articolo 10 è pervenuto ora il seguente emendamento Soggiu - Melis: «Aggiungere nel comma secondo dopo la parola "costituite" e prima della parola "sezioni", le seguenti parole "con la procedura prevista dalla legge 7 ottobre 1947, numero 1058"».

L'onorevole Soggiu ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). L'illustrazione è molto semplice; io resto del parere che con le dilucidazioni che ha dato la Commissione e che penso verranno ripetute nella relazione accompagnatoria del testo definitivamente approvato, rimangano superate le obiezioni governative. Tuttavia, se restassero ancora dei dubbi, l'inserzione di questo inciso dovrebbe tranquillizzare tutti per l'esplicito richiamo alla procedura prevista dalla legge del 1947, pur mantenendo ferma l'obbligatorietà di istituire le sezioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). A me pare che questo emendamento non sia necessario, perchè basta leggere l'articolo e interpretarlo nel senso grammaticale, per escludere qualunque dubbio. La

II LEGISLATURA

CCCXII SEDUTA

2 MAGGIO 1956

formula è la seguente: «devono venire costituite sezioni separate»; «devono», da chi? Evidentemente dagli organi competenti a ciò, s'intende quando la Giunta regionale lo ritenga utile. Ed è evidente che, se spettasse alla Giunta il compito in questione, la formulazione dovrebbe essere ben altra.

In ogni modo, se si vuole chiarire ulteriormente, si può anche approvare l'emendamento, che io — ripeto — ritengo superfluo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Azzena. Ne ha facoltà.

AZZENA (D.C.). La formulazione, secondo me, onorevole Asquer, non è chiara come lei pensa, e, del resto, rimarrebbe sempre il carattere vincolante della richiesta.

Comunque, poichè siamo d'accordo sulla sostanza, noi rinunciamo al nostro emendamento. L'interessante è che risulti chiaro che la procedura è quella stabilita dalla legge speciale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta accetta l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Soggiu - Melis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La discussione continuerà nella seduta di domani alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956